

# ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA DELLE CATASTROFI

## Associazione di volontariato

### STATUTO

---

#### ARTICOLO 1 Costituzione

1. Ai sensi della Legge 266/91 e su iniziativa di:

- Stefano Badiali, nato a Bologna il 24/11/1953 ed ivi residente in via Aldo Cividali, 12
- Giuseppe Ciancamerla, nato ad Aosta il 1/06/1954 ed ivi residente in via San Martin de Corléans, 214
- Alberto Girino, nato a Torino il 25/09/1953 e residente in Moncalieri, strada Costalunga, 10/8
- Antonio Morra, nato a Torino il 18/03/1952 e residente in Grugliasco, corso Torino, 13/c
- Egidio Patrizi, nato a Roma il 24/07/1950 e residente in Firenze, via Santo Stefano in Pane, 27

è costituita la Associazione di volontariato "Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi", in breve denominabile anche come "AIMC".

#### ARTICOLO 2 Sede

1. La Associazione ha sede in Bologna in largo Nigrisoli 2, presso il Centro di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore.

#### ARTICOLO 3 Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo della formazione del personale sanitario addetto alle operazioni di soccorso in caso di interventi di Protezione Civile, formazione della popolazione sulle tematiche di autosoccorso in caso di eventi calamitosi ed assistenza sanitaria alle persone colpite da eventi calamitosi. La sua attività principal-mente consiste nel promuovere e diffondere la conoscenza degli elementi dottrinali accreditati dalla comunità scientifica in termini di organizzazione e gestione dei soccorsi sanitari a situazioni di emer-genza di massa attraverso la realizzazione di opere di consultazione, manuali e sussidi audiovisivi e/o multimediali, nel realizzare, anche in cooperazione con altri enti o associazioni, di specifici corsi di formazione su tali temi, rivolti a varie tipologie di operatori del soccorso sanitario e differenziati in funzione del livello di professionalità di tali operatori, nonché nel partecipare, nelle forme previste dalle normative che regolamentano l'impiego del volontariato e anche in cooperazione con altri enti e/o associazioni, alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

2. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. Le attività di cui al primo comma sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di supporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

#### ARTICOLO 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione é costituito dai versamenti effettuati dai fondatori originari, nella complessiva misura di lire 500.000 versate come segue dai fondatori stessi: €.100.000 da ciascuno dei fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti e per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi degli aderenti;

- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## **ARTICOLO 5**

### **Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione**

1. Sono Aderenti della Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci della Associazione;
- i Benemeriti della Associazione;
- i Beneficiari della Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

7. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

9. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). Sull'eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea la quale, parimenti, delibera i provvedimenti di esclusione dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo, in accordo con quanto previsto dal presente Statuto.

11. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

12. La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione nei seguenti casi:
  - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci é deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi tramite notifica del provvedimento di esclusione consentendo così facoltà di replica. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione é sospesa fino alla pronuncia dello stesso Collegio.

13. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 6 Doveri e diritti degli associati.**

1. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

#### **ARTICOLO 7 Organi della Associazione**

1. Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Arbitrale.

2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ARTICOLO 8 Assemblea**

1. L'Assemblea é composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed é l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo relativamente ad ogni esercizio;

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice - Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Arbitrale;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- delibera, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, la eventuale reiezione delle domande di ammissione di nuovi aderenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

3. L'assemblea ordinaria é convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, o il Collegio dei Revisori, ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

6. Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

7. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 deleghe. E' ammessa la delega per corrispondenza.

11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

12. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

## **ARTICOLO 9**

### **II Consiglio Direttivo**

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua in-tegrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto dell'art.3 della Legge 266/91, può delegare uno o più dei suoi membri a compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione, quali la firma di convenzioni preventivamente autorizzate, l'emissione di assegni a fronte di forniture di beni e servizi necessari per le attività associative e debitamente autorizzate, ivi compresi i rimborsi agli associati in occasione di anticipazione di spesa da parte degli stessi per iniziative connesse con le attività previste dal presente Statuto e autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

14. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire 10.000.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

## **ARTICOLO 10**

### **Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

**ARTICOLO 11**  
**Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

**ARTICOLO 12**  
**Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

**ARTICOLO 13**  
**Libri della Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio Arbitrale e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

**ARTICOLO 14**  
**Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

**ARTICOLO 15**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

**ARTICOLO 16**  
**Il Collegio Arbitrale**

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di membro del Collegio Arbitrale è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio Arbitrale viene convocato dal Consiglio Direttivo in caso di contestazione circa le delibere di esclusione di un socio o di non ammissione all'Associazione, su richiesta della parte interessata.

**ARTICOLO 17**  
**Non remunerabilità delle cariche sociali**

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

**ARTICOLO 18**  
**Bilancio consuntivo e preventivo**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea che lo approva entro il 30 Aprile.
3. Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea che lo approva entro il 31 Dicembre.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

**ARTICOLO 19**  
**Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni oppure Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ARTICOLO 20**  
**Scioglimento**

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni oppure organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 21**  
**Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale (Art. 16) che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

**ARTICOLO 22**  
**Legge applicabile**

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

**ARTICOLO 23**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. In conformità alle recenti disposizioni legislative in fatto di associazioni di volontariato, il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti il precedente Statuto, redatto il 7/10/1987 presso lo studio notarile Guido Maroz, Notaio in Aosta, Piazza Narbonne, 16 (Repertorio n° 72739, Raccolta n° 19476) all'atto della costituzione originaria dell'AIMC.